



INPS.HERMES.11/07/2005.0025674

#### Mittente

**Sede:** 0011/0011  
**Comunicazione numero:** 025674 del 11/07/2005 12.10.52

#### Classificazione:

**Tipo messaggio:** Standard  
**Visibilità Messaggio:** Strutture INPS  
**Area/Dirigente:** Lsu - Lpu[-]  
**Esportato da:** Bianco Roberto il 29/07/2016 11.59.38

#### Comunicazione:

**Oggetto:** Lavoratori LSU e azioni di politica attiva del lavoro. Chiarimenti.

#### Corpo del messaggio:

All. 1 Con la nota n. 14/000124 dell'11 luglio c.a., che si unisce in allegato, il Ministero del lavoro - Direzione Generale Ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione - fornisce importanti precisazioni e chiarimenti in ordine alle azioni di politica attiva del lavoro che le vigenti disposizioni di legge riconoscono di competenza delle Regioni e/o degli Enti locali e che si devono realizzare con oneri non a carico del Fondo per l'Occupazione. Tali precisazioni hanno rilevanza anche ai fini dello svolgimento di attività socialmente utili. Il Ministero del Lavoro ribadisce come l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 abbia definitivamente individuato quali siano i lavoratori da considerarsi già a carico del Fondo per l'Occupazione. Fermo restando pertanto che già a carico di tale Fondo sono quindi da considerarsi soltanto i lavoratori LSU cosiddetti transitoristi, il Ministero del Lavoro precisa che - in considerazione del fatto che le Regioni e gli Enti locali individuati dalle Regioni stesse possono attivare, con oneri esclusivamente a proprio carico, azioni di politica attiva del lavoro - tali Enti possono prevedere, nell'ambito di tali azioni di politica attiva, l'erogazione di indennità di sostegno al reddito per i gruppi di lavoratori che gli enti stessi riterranno di individuare, senza possibilità, peraltro, di applicare il complesso della normativa di cui ai decreti legislativi 468/97 e 81/2000 in conseguenza dell'intervenuta abrogazione, in particolare, dei commi 4 e 6 dell'art. 11 del decreto legislativo 468/1997. Ciò stante si precisa le Amministrazioni pubbliche possono utilizzare in attività LSU, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 468/97, lavoratori percettori di trattamenti previdenziali esclusivamente fino alla data di scadenza di tali trattamenti. Si chiarisce che indennità di sostegno al reddito senza oneri accessori possono essere riconosciute, da parte degli enti di cui trattasi, anche a lavoratori LSU a suo tempo fuoriusciti dal relativo bacino, per i quali, peraltro, non è possibile fare ricorso dalla data della fuoriuscita ad incentivi a carico del Fondo dell'Occupazione. Si richiama l'attenzione dei Dirigenti in indirizzo sul fatto che le disposizioni di cui al presente messaggio trovano applicazione a far tempo dalla suddetta data dell'11 luglio c.a. e che le stesse non riguardano comunque le convenzioni per attività socialmente utili autofinanziate già in vigore alla data odierna. A far tempo sempre dalla medesima data dell'11 luglio non potranno pertanto essere stipulate nuove convenzioni per lo svolgimento di attività LSU autofinanziate, con esclusione delle eventuali proroghe delle convenzioni già in corso, proroghe che non potranno comunque essere estese a nuovi ingressi di lavoratori. IL DIRETTORE DEL PROGETTO Piero RIGHETTI

#### Allegati:

NOTA MINISTERIALE 2005.doc